



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

OMCEO MODENA

[ordine.mo@pec.omceo.it](mailto:ordine.mo@pec.omceo.it)

Oggetto: riscontro a richiesta parere sulla disciplina inerente l'iscrizione di una STP alla sezione società dell'Albo dell'OMCeO di Modena.

In merito alla nota del 26.10.21 recante richiesta di parere da parte di codesto Ordine si rileva quanto segue.

**L'art. 1, comma 1, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, definisce la società tra professionisti (stp) come la società, "costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico".**

**La denominazione sociale (o la ragione sociale), in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "società tra professionisti". Tale indicazione si aggiunge a quella previste per il tipo sociale prescelto (per esempio s.n.c., s.r.l., etc.). Nel caso della s.n.c. o della s.a.s., dunque, la ragione sociale deve sempre contenere anche il nome di almeno uno dei soci illimitatamente responsabili.**

**L'art. 8 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, prevede, altresì, che: "La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei Registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La società multidisciplinare è iscritta presso all'Albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo".**

Al fine della suddetta iscrizione all'Albo occorre inoltre che la stp richiedente **possieda i due requisiti della maggioranza dei due terzi "per teste" e "per quote di capitale" di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), L. n. 183/2011 i quali devono essere considerati cumulativi.** Ciò che **deve essere sempre rispettata è la proporzione tra soci professionisti e soci non professionisti nell'ordine del rapporto di due terzi dei primi**, sia in termini di teste sia nella partecipazione al capitale. In altre parole, il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale devono essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci. Il venir meno della condizione della prevalenza dei soci professionisti rispetto ai soci non professionisti comporta lo scioglimento della società.

Ad ulteriore chiarimento della fattispecie trattata occorre precisare che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Ciò significa che l'oggetto sociale delle stp deve essere limitato esclusivamente all'attività professionale e non può, pertanto, contenere l'espressa previsione di altre attività estranee all'attività professionale per l'esercizio della quale la stp viene costituita. **L'oggetto sociale coincide con l'esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico da parte dei soci (art. 10, comma 4, l.n. 183/2011 e art. 1, lett. a, Decreto n. 34/2013).**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: [presidenza@fnomceo.it](mailto:presidenza@fnomceo.it) – C.F. 02340010582



## FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

### *Il Presidente*

Si rileva inoltre che **l'art. 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che: "La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti"**.

**L'art. 6, comma 1, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34**, dispone, altresì, che: "L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza".

**In conclusione, alla luce delle su esposte osservazioni e in riferimento alla fattispecie in esame a parere di questa Federazione, una stp può richiedere l'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo professionale relativo all'attività individuata come prevalente nell'atto costitutivo della stessa previa il possesso dei su indicati requisiti di legge. Pertanto, sussistendo nel caso di specie solo la maggioranza "per quote" e non "per teste" codesto Ordine dovrebbe adottare un provvedimento di diniego di iscrizione ai sensi dell'art. 10 del decreto 8 febbraio 2013, n. 34.**

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Dott. Filippo Anelli

MF/CDL

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005*